



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 164/20/CONS

ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS

(PROC. N. 1206/DDA/BT – istanza FIEGC/TELEGRAM <https://t.me/>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 aprile 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un*



servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificato dalla delibera n. 490/18/CONS, del 16 ottobre 2018, recante “*Modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 117 che, in modifica dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ha prorogato, da ultimo, le funzioni del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili e urgenti, dal 31 marzo 2020 fino ai 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza n. DDA/2686 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0000746 del 6 aprile 2020, è stata segnalata dalla FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società ad essa associate, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere editoriale, sul sito internet <https://t.me/>, alle pagine [omissis], che indirizzano ai rispettivi canali pubblici di Telegram, diffuse in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le edizioni digitali di quotidiani e periodici, come documentato dalla Federazione, sono rese disponibili integralmente e regolarmente, in modo puntuale e sistematico, sui predetti canali. La FIEG ha dichiarato altresì che “*I Canali di Telegram segnalati mettono a disposizione, in via non autorizzata e con possibilità di download, le edizioni digitali di testate pubblicate da aziende associate alla FIEG. L'azione auspicata è la rimozione di tutte le edizioni digitali di testate pubblicate da aziende associate alla FIEG attualmente presenti sui Canali di Telegram segnalati, nonché la cessazione della loro sistematica messa a disposizione. Le testate citate nel modulo dell'istanza sono state indicate a titolo meramente esemplificativo, in quanto si chiede di agire a tutela di tutte le testate pubblicate da aziende associate alla FIEG.*”;
2. Dalla visione del sito oggetto di istanza risultava che, alle pagine internet sopraindicate, erano effettivamente presenti riproduzioni delle opere editoriali



oggetto di istanza, diffuse in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16 della legge n. 633 del 1941;

3. Dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue:
 - il nome a dominio risulta verosimilmente registrato dalla società GoDaddy.com LLC, con sede in 14455 N. Hayden Rd., Ste. 226, Scottsdale, Arizona 85260 Stati Uniti d’America, raggiungibile all’indirizzo e-mail abuse@godaddy.com, per conto di un soggetto non identificabile, che pare usufruire di un servizio di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell’utente offerto dalla società Domains By Proxy, LLC con sede in 14455 N. Hayden Road, Scottsdale, Arizona, Stati Uniti d’America. La società Domains By Proxy, LLC è verosimilmente collegata alla società GoDaddy.com LLC;
 - i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Google LLC, con sede in 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, 94043 California, Stati Uniti d’America, mentre *i server* riconducibili alla società Globalnet LLC, con sede in Schepenberweg 42 1105AT Amsterdam, Paesi Bassi, e indirizzo di posta elettronica vvv@gblnet.net e info@gblnet.ru, appaiono essere verosimilmente localizzati a San Pietroburgo, Federazione russa;
4. Con comunicazione del 6 aprile 2020 (prot. n. DDA/0000750), la Direzione Contenuti Audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 1206/DDA/BT relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16 della legge n. 633 del 1941. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dei termini abbreviati di cui all’art. 9 del Regolamento, in ragione della gravità della violazione segnalata, del suo carattere massivo unitamente alla circostanza che l’istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all’art. 1, comma 1, *lett. u)*, del Regolamento;
5. Considerata la localizzazione all’estero dei *server* ospitanti il sito <https://t.me/>, è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell’informazione di cui all’art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell’Autorità, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell’elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e alla società cui risultano riconducibili *i server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. In data 17 aprile (prot. n. DDA/0000841) Telegram ha comunicato di aver notificato ai gestori dei canali il procedimento in oggetto e che questi avrebbero rimosso i contenuti segnalati in 24 ore;



7. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che a seguito dell'intervento di Telegram, su quasi la totalità dei canali sopra citati *[omissis]* non risultano più accessibili le opere digitali di carattere editoriale oggetto di istanza. Molti dei canali segnalati, infatti, non sono più attivi, avendo cessato in ogni caso la messa a disposizione di contenuti editoriali in violazione della legge sul diritto d'autore. Il canale *[omissis]*, ancora attivo, mette a disposizione opere di carattere editoriale diverse rispetto a quelle oggetto di istanza, mentre il canale *[omissis]* è l'unico che continua a fornire le opere editoriali segnalate in violazione del diritto d'autore;
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso alle opere digitali sul canale *[omissis]*, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
9. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria è emerso altresì che il numero di utenti iscritti ai canali segnalati è drasticamente diminuito in seguito all'avvio del procedimento in oggetto, e che sull'unico canale che continua a mettere a disposizione le opere oggetto di segnalazione il numero di utenti iscritti è pari, attualmente, a circa 900;

CONSIDERATO che i diritti d'autore e i diritti connessi rientrano nella categoria dei diritti soggettivi disponibili, la cui tutela è necessariamente rimessa alla discrezionalità del titolare dei diritti stessi e che pertanto l'Autorità può intervenire esclusivamente su istanza di parte e nei limiti dell'oggetto di segnalazione;

CONSIDERATO che nell'applicazione della disciplina a tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica è necessario operare un contemperamento tra i diversi interessi e diritti che vengono in considerazione, tutti di pari rango; in particolare, si pone l'esigenza di garantire la tutela delle libertà di comunicazione, di espressione e di manifestazione del pensiero, nonché il diritto alla privacy e l'accesso dei cittadini alla cultura e ad internet, alla luce di quanto sancito dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di comunicazioni elettroniche;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento* l'Autorità non può procedere alla rimozione dei contenuti caricati illecitamente, in quanto ciò comporterebbe l'impiego di tecniche di filtraggio che la Corte di giustizia europea ha giudicato incompatibili con il diritto dell'Unione. In questa ipotesi, pertanto, sarebbe possibile soltanto la disabilitazione dell'accesso al sito, secondo i criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* ha mutuato dalle Direttive europee;

CONSIDERATO che nel caso di specie Telegram è qualificabile come un soggetto che offre come servizio principale quello di messaggistica istantanea (sia *one to one* sia *one to many*), che usa indirettamente risorse nazionali di numerazione per l'identificazione al servizio – liberamente accessibile anche da web – e che offre la possibilità, oltre alla creazione di chat private, di configurare canali pubblici, ossia visibili e liberamente accessibili senza invito di uno degli iscritti a questi, all'interno dei quali è

possibile la condivisione di contenuti. A tale servizio è associato quindi un servizio di *hosting* per la condivisione dei contenuti da parte degli utenti;

CONSIDERATO che non risulterebbe, pertanto, proporzionata l'adozione di un provvedimento di inibizione dell'accesso al servizio di Telegram nella sua interezza, con la conseguente disabilitazione dell'intero servizio di messaggistica istantanea;

CONSIDERATO, peraltro, che la violazione accertata riguarda, a seguito delle iniziative assunte dalla medesima società successivamente alla notifica dell'avvio del procedimento, solo uno dei canali segnalati fruito allo stato da un limitato numero di utenti;

CONSIDERATO che alla luce del quadro normativo vigente, Telegram non è soggetto ad un obbligo generale di sorveglianza sui contenuti trasmessi dagli utenti e che pertanto l'eventuale messa a disposizione di opere digitali di carattere editoriale su canali diversi da quelli segnalati dovrà essere oggetto di ulteriore specifica istanza;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone